



REGIONE PIEMONTE  
COMUNE DI VENARIA REALE  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**PNRR M4 C1 I 1.2- PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE**

*Scuola Primaria "Plesso Di Vittorio"*  
*sito nel Comune di Venaria Reale (10078 - TO)*  
*in Via Boccaccio n. 44*

**AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO I.C. VENARIA 1**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

CUP: J35E22000460006

*PROGETTO ESECUTIVO*

*CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO*  
*PARTE AMMINISTRATIVA*

ELAB. 05.a

SCALA --

DATA:	AGOSTO 2023	EMISSIONE
REVISIONE:		

PROGETTISTI R.T.P.:

**OPERE EDILI E STRUTTURE**

Ing. Antonio Diodati (capogruppo mandatario)  
V.le Barbaroux 39/12 - Carmagnola (TO)

**IMPIANTI ELETTRICI**

Pinerolo Ingegneria (mandante)  
Ing. Enrico Guiot  
Via del Gibuti n. 1 - 10064 Pinerolo (TO)

**IMPIANTI MECCANICI E AERAILICI**

Euclide Srl (mandante)  
Ing. Alessio Jacopo Rizzo  
C.so Vittorio Emanuele II, 68, 10121 Torino

**GEOLOGIA**

ICIS Società di Ingegneria Srl (mandante)  
Dott. Geol. Secondo Accotto  
C.so Einaudi 8 - 10128 Torino

**COORDINAMENTO SICUREZZA**

ICIS Società di Ingegneria Srl (mandante)  
Ing. Stefano Loprevite  
C.so Einaudi 8 - 10128 Torino

SETTORE LAVORI PUBBLICI E FONDI EUROPEI:

DIRIGENTE arch. Roberta CARDACI  
RUP arch. Mariella Merlo  
EMAIL: [infrastrutture@comune.venariareale.to.it](mailto:infrastrutture@comune.venariareale.to.it)  
PEC: [protocollovenariareale@pec.it](mailto:protocollovenariareale@pec.it)  
TEL 011 4072240

COMMITTENTE:

**COMUNE DI VENARIA REALE**

Piazza Martiri della Libertà n. 1,  
Città di Venaria Reale (10078 - TO),  
Tel.: 011 4072200  
Codice Fiscale: 01710650019  
PEC: [protocollovenariareale@pec.it](mailto:protocollovenariareale@pec.it)  
Sindaco: *Dr. Fabio Giuliani*

REGIONE PIEMONTE

**CITTÀ DI VENARIA REALE**

Provincia di Torino

**PNRR M4 C1 I 1.2 – PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE**  
**Scuola primaria "Plesso Di Vittorio"**

**AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO I.C. VENARIA 1**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**PARTE AMMINISTRATIVA**

REV.02 Agosto 2023

Ns. Rif.: J:\L2735 - VENARIA DI VITTORIO\PRODUZIONE2\_PRODOTTI.SERVIZIO\4\_ELAVORATI.ITINERE\02\_PE\Elaborati\CSA\L2735.PE.elab.02.a.csa Parte  
Amministrativa.bgt.REV.doc

# **CAPO I**

## **DELL'APPALTO E DELL'APPALTATORE**

### **PREMESSA**

In riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 *Codice dei Contratti Pubblici*, così come modificato sino al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 dal cosiddetto "Decreto correttivo" i termini seguenti utilizzati nei documenti di progetto esecutivo e di contratto si intendono equivalenti come qui di seguito:

- Amministrazione Aggiudicatrice con Stazione Appaltante o con Committente;
- Impresa con Impresa Esecutrice con Affidatario e con Appaltatore.

### **ABBREVIAZIONI**

- Legge n. 2248 del 1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Legge n. 55 del 1990 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni);
- Capitolato Generale d'Appalto n. 145 del 2000 (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- Legge n. 166 del 2002 (Legge 1° agosto 2002 n. 166 – Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti);
- Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni);
- Regolamento Generale n. 207 del 2010 (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici), nei limiti di cui agli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 50/2016 (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 56/2017 (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Decreto correttivo "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50");
- D.M. 49/2018 (Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49) "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

### **ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente "Capitolato Speciale" regola le modalità e le condizioni con le quali la Città

di Venaria Reale (in seguito Stazione Appaltante/Committente) affida all'Impresa aggiudicataria dell'Appalto l'esecuzione dei lavori attinenti alla realizzazione delle OPERE RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO I.C. VENARIA 1 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LOCALE MENSA come analizzato nella Relazione allegata al presente Progetto.

Gli interventi in progetto sono localizzati nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale di Venaria Reale

Sono compresi nell'Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le opere completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati e particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore si impegna a prendere completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## **ART. 2. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Faranno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto \_ D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i. (nel seguito e negli altri documenti contrattuali: CGA) per gli articoli non abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 *Codice dei Contratti Pubblici*, così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e per la parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010;
- il Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito e negli altri documenti contrattuali: CSA) e relativi allegati comprese le tabelle incluse nello stesso, con i limiti, per queste ultime, in relazione al loro valore indicativo;
- l'Elenco Prezzi Unitari;
- tutti gli Elaborati grafici progettuali ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica (ove necessario);
- il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
- il Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1 lettera h del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- il Cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- il Computo metrico estimativo che l'appaltatore dichiara di aver visionato e ritenuto congruo, confermando che eventuali modifiche a prezzi o quantità effettuate in sede di valutazione dell'offerta, non danno in alcun modo titolo a

richiedere variazioni del prezzo complessivo a corpo.

### **ART. 3. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

Sono contrattualmente vincolanti e si intendono espressamente richiamate e sottoscritte tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. *Codice dei Contratti Pubblici*, coordinato con l'Avviso di Rettifica pubblicato in G.U. n. 164 del 15/07/2016 e modificato dal D.L. n. 244 del 30/12/2016, dal D.Lgs. 56/2017 "Decreto correttivo" e dalla Legge 96 del 21/06/2017;
- il Regolamento Generale n. 207 del 2010 per la parte ancora vigente e non abrogata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida Attuative del Nuovo Codice degli Appalti emanate da ANAC ai sensi dell'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. se non superate dal D.M. 49/2018;
- il D.M. 49/2018, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 07/03/2018 n° 49, G.U. 15/05/2018;
- il D.M. 10 novembre 2016, n. 248;
- Decreto Direttore Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 aprile 2017, n. 23;
- la Legge 106 del 12/07/2011 nei limiti di cui agli artt. 216, 217 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal cosiddetto "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017;
- la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- l'articolo 7 della Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- il Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "Dell'Appalto", artt.1655-1677;
- le Leggi, i Decreti e le circolari ministeriali vigenti, e applicabili al presente contratto, alla data di esecuzione dei lavori;
- le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le circolari vigenti, e applicabili al presente contratto, nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguiti i lavori;
- tutta la normativa tecnica vigente e le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc. anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- le norme di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, D.Lgs. n. 81 del 2008;
- il D.P.R. 177/2011 qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;

- le norme di attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro, D.Lgs. n. 493 del 1996;
- le norme del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 1992 e Decreto Legge n. 151 del 27 giugno 2003;
- le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
- le norme del Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 610 del 1996.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifici e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

#### **ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO**

I lavori oggetto dell'appalto saranno compensati **a corpo** come definito dall'art. 3 lett. dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. Nel prezzo d'appalto sono compresi anche tutti gli approntamenti di sicurezza.

**L'importo complessivo d'appalto è di € 382.588,50** (diconsi euro *trecentoottantaduemilacinquecentoottantotto virgola cinquanta*), di cui:

- la quota di **€ 361.678,64** è l'**importo dei lavori a corpo ed è soggetta a ribasso d'asta, di cui € 146.881,85 importo relativo al costo della manodopera pari ad un'incidenza del 40,611%** sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso calcolato sulla base del Decreto Direttore Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 aprile 2017, n. 23, importo che non è scorporabile e viene comunque assoggettato a ribasso ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo, e ai fini dell'art. 95, comma 10 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;

- la quota di **€ 20.909,86** è l'importo degli oneri per la sicurezza e non soggetta a ribasso d'asta.

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in fase di gara applicato all'importo dei lavori a base di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gli oneri per la sicurezza nel cantiere non formano oggetto dell'offerta in sede di gara, trattandosi di importo non soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'Allegato XV titolo 4 punto 4.1.4 del D.Lgs. 81/2008.

Si evidenzia che il computo metrico facente parte della documentazione progettuale costituisce strumento guida ai fini della formulazione dell'offerta.

L'importo dei lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla quantità o alla qualità dei lavori.

L'importo del contratto può essere modificato fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come modificato dal cosiddetto "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

I lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli elaborati grafici progettuali, per l'importo totale indicato al presente articolo, sono complessivamente articolati ai sensi degli artt. 60, 61, 62, 63 e 64 del D.P.R. 207/2010 ancora vigenti e non abrogati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle seguenti categorie:

Lavorazione	Categoria	Prevalente / Scorporabile	Importi (euro)	%
Edifici civili e industriali	OG 1	Prevalente	€ 382.588,50	100,00%
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO</b>			<b>€ 382.588,50</b>	<b>100,00%</b>

Come previsto dagli articoli 89 comma 11 e 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 «Codice», le ulteriori categorie, diverse dalla prevalente, che si devono indicare in sede di redazione del progetto da porre a base di gara, sono quelle di importo superiore a € 150.000,00 ed anche quelle di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, (comunque si possono indicare anche ulteriori categorie di importo inferiore al 10%).

Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il



trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a € 150.000,00 sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili nel limite del 30%, ai sensi degli articoli 48, comma 6, 89, comma 11, e 105 cc. 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come modificato dal cosiddetto "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017.

I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate, diverse da quella prevalente, di importo non superiore a € 150.000,00, possono essere realizzati dall'Appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un Appaltatore mandante ovvero realizzati da un subappaltatore qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest'ultimo caso il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per gli eventuali lavori di rimozione di materiali in fibrocemento contenenti amianto l'Affidatario dovrà essere iscritto o appoggiarsi a imprese iscritte all'Albo Nazionale dei gestori ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in categoria 10 B.

I prezzi d'appalto previsti nel contratto s'intendono stabiliti tenendo conto di tutte le condizioni e circostanze (anche dipendenti dalle località interessate dai lavori), ben note all'Appaltatore, in cui saranno eseguiti i lavori e sono remunerativi singolarmente e complessivamente di ogni spesa e prestazione generale e particolare, principale ed accessoria anche se non prevista e contemplata negli atti e documenti della Stazione Appaltante e degli oneri per l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori come indicato nel piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

I prezzi d'appalto si intendono comprensivi di tutti i materiali, della mano d'opera ed oneri relativi, dell'impianto di cantiere, dei trasporti, nonché della quota di spese generali, imprevisti ed utile dell'Appaltatore e di ogni altro onere necessario per realizzare le opere previste dall'appalto completamente ultimate e funzionanti.

L'Appaltatore nella formulazione del ribasso dovrà aver tenuto conto di tutti gli elementi anche non direttamente esplicitati negli artt. di E.P. e negli altri atti progettuali, ma che sono necessari al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. È inoltre suo onere verificare la congruenza fra i diversi documenti progettuali e attuare, a sua cura e spese, ogni provvedimento necessario a risolvere eventuali incongruenze o incompletezze o inadeguatezze anche in merito al rispetto di tutta la normativa vigente sulla sicurezza, sulle opere pubbliche e sull'uso delle stesse.

Pertanto il prezzo, conseguente al suo ribasso, remunera l'Impresa di tutti i lavori,

prestazioni oneri ed utili necessari ad eseguire le opere indicate negli elaborati progettuali, e se anche non descritte, che risultino necessarie al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. L'Impresa, quindi, non ha diritto ad alcuna ricompensa derivante da eventuali non corrispondenze tra le quantità e le lavorazioni messe in opera e quelle deducibili dai documenti contrattuali, in quanto è suo obbligo, prima dell'offerta, controllare accuratamente in loco i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, la natura dei luoghi, dei suoli e dei sottosuoli, la viabilità e condizioni di accesso alle aree interessate ai lavori, a verificarne preventivamente la corrispondenza con le esigenze progettuali, considerare ogni onere che l'esecuzione del lavoro comporti e considerando anche le caratteristiche idro - orografiche e climatiche delle località interessate dai lavori.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge (ai sensi dell'art. 6 del D.M. 19/2018) e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

#### **ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE**

I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella seguente "Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee". Per ciascuno dei gruppi viene specificato l'importo lordo, ai fini sia della facoltà della Stazione Appaltante di disporre le variazioni e addizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal cosiddetto "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia (comma 12), eventualmente redatta o in base a nuovi prezzi stabiliti ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 7 del Codice, sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei Lavori può disporre, per risolvere aspetti di dettaglio non comportanti aumento dell'importo contrattuale così come prescritto ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.

## Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee

OPERE A CORPO COMPLESSIVE	%	€	IMPORTO
Opere	93,53%	€	361.678,64
Oneri per la Sicurezza	5,47%	€	20.909,86
	-----		-----
<b>SOMMANO TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>100,00%</b>	<b>€</b>	<b>382.588,50</b>

Ai sensi dall'articolo 43, comma 6, del D.P.R. 207/10, non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, viene indicato al fine della redazione dei S.A.L. ed il conseguente pagamento in corso d'opera degli acconti, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita secondo la tabella seguente, categorie contabili:

## OPERE A CORPO COMPLESSIVE

IMPORTO LAVORI							
<b>Lavori importo soggetto a ribasso</b>							
strutture e opere edili					€	311 750,61	
Fornitura serramenti esterni					€	0,00	
impianti elettrici - illuminazione e forza motrice					€	20 000,00	
impianti elettrici - fotovoltaico e materiali annessi					€	0,00	
Impianti meccanici					€	0,00	
Raccolta delle acque					€	15 770,17	
Sistemazione aree esterne					€	14 157,86	
Connettivo - Collegamento con edificio					€	0,00	

Opere	93,53%	€	361.678,64
Oneri per la Sicurezza	5,47%	€	20.909,86
	-----		-----
<b>SOMMANO TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>100,00%</b>	<b>€</b>	<b>382.588,50</b>

## ART. 6. CONOSCENZA PREVENTIVA DELLE CONDIZIONI DI GARA

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici Appalti anche se non elencati. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali e della Pubblica Sicurezza; resta

contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non comporterà per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo/dei prezzi. Qualora, dopo la data del contratto e fino all'ultimazione dei lavori intervenissero nuove normative tecniche per impianti, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore unico responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto del collaudo. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai Regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato speciale d'appalto Parte I Prescrizioni Amministrative implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza di sottoservizi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di materiale adatto, la distanza da discariche o da impianti autorizzati per lo smaltimento dei materiali da portare a rifiuto, l'andamento climatico, la viabilità esistente ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

In particolare, l'Appaltatore ammette:

- a) di avere attentamente e compiutamente esaminato tutta la documentazione d'Appalto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai terreni di fondazione, ed in particolare: i disegni di progetto, il Contratto

d'Appalto, il Capitolato Speciale di Appalto, gli elaborati progettuali, i particolari costruttivi, il Piano di sicurezza, ecc., riconoscendola a norma di legge ed a regola d'arte e, di conseguenza, perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori e di accettare tutte le condizioni in essa contenute;

- b) che le opere e i lavori tutti, dei quali ha la completa conoscenza, saranno ultimati nei termini, nei modi ed al prezzo convenuto;
- c) che dispone dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che dal presente Contratto derivano;
- d) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza ed ubicazione di discariche ed impianti di smaltimento e/o trattamento autorizzati, delle condizioni dei terreni interessati dalle opere, dei vincoli derivanti dalla presenza di edifici, canali, dei corsi d'acqua, manufatti vari stradali, della presenza e della ubicazione dei sottoservizi, ecc., nelle vicinanze dei tracciati delle opere in progetto;
- e) di assumere la piena responsabilità delle opere strutturali in conglomerato cementizio armato in acciaio ed in legno, in solido con il Progettista, compresa ogni e qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da errori, inesattezze, imperfezioni e deficienze di qualsiasi genere nei disegni, nei calcoli, nei conteggi e nella effettiva esecuzione delle opere;
- f) di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà di privati e di Enti o Aziende varie, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio e di impegnarsi conseguentemente a sollevare immediatamente e incondizionatamente sia l'Amministrazione, che la Direzione Lavori, con apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della Committente stessa in relazione all'Appalto, anche per quanto possa avere riferimento a quanto previsto dagli art. 1171 e 1172 C.C., per denuncia di nuova opera e danno tenuto, su semplice notificazione della pendenza della lite e quando anche il rapporto in contestazione dovesse formare oggetto di riserva.

#### **ART. 7. MODALITÀ DI APPALTO**

Il presente contratto di appalto come definito dall'art. 3 lett. dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dall'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/10 è stipulato **“a corpo”**.

I prezzi ottenuti si riterranno comprensivi delle spese generali ed utili, nonché di tutte le spese per forniture, lavorazioni, sfridi, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, qualsiasi indennità dovuta ad Enti pubblici, opere provvisorie e di riparo/protezione dell'esistente, carichi, trasporti interni ed esterni, scarichi in ascesa o discesa, oneri di occupazione di suolo pubblico, provvedimenti per la sicurezza del cantiere,

interventi in ore straordinarie e in giorni festivi, obbligazioni in ottemperanza a disposizioni di Enti di controllo, oneri per minimizzare il disagio acustico e logistico agli occupanti delle aree che verranno interessate dai lavori.

L'importo contrattuale dei lavori a corpo, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso d'asta sull'importo dei lavori posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fermo restando quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dalle condizioni previste dal presente Capitolato speciale d'appalto.

All'appalto dei lavori di cui al presente "Capitolato speciale d'appalto. Parte I - Prescrizioni Amministrative" si procederà mediante le modalità (tra quelle prescritte dalle normative vigenti) che saranno state deliberate dall'Ente Appaltante.

Non saranno ammesse imprese che avessero giudizi pendenti con la Stazione Appaltante o che in precedenti appalti si fossero rese colpevoli di negligenza o malafede verso l'Amministrazione stessa, ovvero verso alcuni degli enti finanziatori delle opere.

## **ART. 8. STIPULA ED ESECUTORIETÀ DEL CONTRATTO**

Come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il contratto sarà stipulato entro i 60 giorni successivi alla presa di efficacia dell'aggiudicazione e non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione salvo quanto previsto dal comma 10 dello stesso art. 32.

Il contratto non si intende obbligatorio per la Stazione Appaltante finché non ne sia stata dichiarata l'esecutorietà, a termini di legge, da parte dell'Autorità competente; il deliberatario resta vincolato dal verbale di aggiudicazione.

## **ART. 9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **ART. 9.01. CAUZIONE**

In sede di offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta concorrente dovrà presentare cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara; la stessa dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere costituita con le modalità previste dal suddetto articolo.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per causa dell'affidatario riconducibile a dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta deve essere correlata dall'impegno di una fidejussione a rilasciare garanzia fideiussoria di cui all'articolo seguente come previsto dall'articolo 93 cc 8, 8 bis del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia è ridotta come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 9.02. GARANZIA FIDEJUSSORIA**

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva come garanzia fidejussoria come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. L'importo della garanzia viene gradatamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo avanzamento lavori come previsto dall'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 9.03. POLIZZE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Affidatario dei lavori è obbligato, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra i danni subiti dalla stessa Amministrazione Aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. L'Appaltatore assumerà quindi la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione Aggiudicatrice da ogni responsabilità al riguardo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% dell'importo contrattuale, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di 5 milioni di Euro; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione Aggiudicatrice autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere, collaudatori in corso d'opera e suoi collaboratori. Le polizze di cui al presente comma, devono recare espressamente il vincolo a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice e devono coprire l'intero periodo a partire dalla data di consegna e fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del Certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di

ultimazione lavori.

La garanzia assicurativa prestata dall’Affidatario dei lavori copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l’Affidatario dei lavori sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, si applica quanto previsto dall’art. 48 comma 5 e dall’art. 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016; la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti restando ferma la responsabilità solidale tra gli operatori economici raggruppati.

La mancata sottoscrizione della polizza di cui sopra, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e pertanto l’Amministrazione può procedere alla rescissione del contratto.

#### **ART. 10. SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE**

Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore ai sensi dell’articolo 32, comma 2 del D.P.R. 207/2010:

- tutte le tasse e le spese, escluse quelle relative alla pubblicazione del bando di gara, inerenti e conseguenti all’aggiudicazione dei lavori ed alla stipulazione del contratto od agli eventuali atti aggiuntivi o complementari, compresi i diritti di segreteria;
- le imposte doganali sui materiali utilizzati nella costruzione delle opere.

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all’Appaltatore il preventivo deposito delle somme all’uopo occorrenti.

Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l’Appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute per i titoli sopra elencati dalla Stazione Appaltante, questa potrà trattenere l’importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, con l’obbligo dell’Appaltatore di reintegrare la stessa.

#### **ART. 11. INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO**

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto n. 145 del 2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Nel contratto saranno indicate la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo come previsto all’art. 3 del D.M. n. 145/2000.

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato



competente del Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, che per qualsiasi causa avvenga, anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a persone non più autorizzate a compiere le operazioni finanziarie.

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. *Codice dei Contratti Pubblici*, così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.

Qualora l'esecutore sia Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, in caso di fallimento dell'Appaltatore mandatario o di un Appaltatore mandante trova applicazione l'articolo 48, comma 17, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *Codice dei Contratti Pubblici*, così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.

## **ART. 12. SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e come modificato dal cosiddetto "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017, i lavori che l'Affidatario avrà indicato a tale scopo in sede di offerta potranno essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e modalità previste dal predetto articolo, è pertanto fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, senza aver esperito le procedure previste. La quota parte subappaltabile non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà garantire l'osservanza da parte del subappaltatore delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori previste dai piani di sicurezza, dal D.Lgs. 81/2008 ed è solidalmente responsabile con esso.

L'Appaltatore risponderà in solido col subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dal suddetto comma; l'Affidatario dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato al subappaltatore copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il

subappaltatore.

Ai fini del pagamento, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonché copia dei versamenti effettuati agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, in capo al subappaltatore, per il lavoro specifico e per il periodo di pertinenza.

Il subappalto delle attività nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati è regolato dal D.P.R. 177/2011.

Il Direttore dei lavori verifica il rispetto degli obblighi dell'subappaltatore, al pari dell'esecutore ai sensi dell'art. 7 del D.M. 49/2018.

### **ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti al comma 1 del suddetto articolo; ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti al comma 2.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

È fatto salvo il diritto di recesso della Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

### **ART. 14. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, in conformità con quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

### **ART. 15. CONSEGNA DEI LAVORI**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisorie.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la

cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 5, comma 12, del D.M. 49/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 5, comma 14, del D.M. 49/2018. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; Tali obblighi sono stabiliti anche a carico dei subappaltatori, che vi adempiono per il tramite dell'Appaltatore (articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016).

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori,

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna il proprio POS.

L'impresa che si occuperà della manipolazione e dello smaltimento dell'amianto dovrà presentare presso le A.S.L. competenti un piano di lavoro per interventi su tubazioni contenenti amianto.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal presente contratto.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

I lavori dovranno essere immediatamente iniziati con tutti i mezzi ed il personale occorrenti entro un massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della consegna dei medesimi.

#### **ART. 16. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA DI ESECUZIONE**

I lavori dovranno svolgersi così come indicato nel cronoprogramma secondo le fasi indicate.

All'interno di quanto sopra indicato l'Appaltatore potrà provvedere allo sviluppo dei lavori secondo quanto riterrà necessario, sempre nel rispetto dei termini contrattuali.

A tale proposito, ad aggiudicazione avvenuta, l'Appaltatore fornirà un programma di esecuzione dettagliato di previsione circa l'andamento dei lavori e delle forniture, che sarà esaminato e discusso con il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, la D.L. e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

È peraltro facoltà della Stazione Appaltante, sia prima dell'inizio dei lavori che nel corso degli stessi, di ordinare l'esecuzione di particolari interventi in un termine prestabilito, o la diversa disposizione delle singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la consegna e l'uso anticipato di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.

L'Appaltatore assume l'impegno di eseguire i lavori affidatigli nel termine stabilito, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della manodopera, all'aumento dei prezzi, a sfavorevoli condizioni meteorologiche, alle limitazioni delle normali attività lavorative imposte dalla Stazione Appaltante, ad eventuali sospensioni dei lavori ordinate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o dalla Stazione Appaltante in conseguenza della non rispondenza alle norme di sicurezza e/o al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, a ritardi derivanti dai tempi di approvazione dei Piani Operativi di Sicurezza delle varie imprese, ecc.

#### **ART. 17. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Tutte le opere appaltate dovranno essere ultimate nel termine di **240 (duecentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura, nonché il periodo di ferie dovuto alle maestranze.

Qualora le condizioni climatiche non permettessero, a giudizio insindacabile della D.L., l'esecuzione a perfetta regola d'arte del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso ne verrà rinviata la realizzazione in data successiva stabilita dalla D.L.

provvedendo alla sospensione parziale dei lavori e dandone atto in apposito verbale. Quanto indicato nel comma precedente non costituirà, per l'Appaltatore, motivo di ritardo nell'esecuzione delle opere e l'Appaltatore stesso non potrà rifiutarsi di procedere come sopra indicato e non potrà farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Inoltre, tutto ciò non potrà costituire titolo per richieste di proroghe della scadenza dell'ultimazione dei lavori e di scioglimento del contratto.

Per il fatto di aver partecipato alla gara di appalto l'Affidatario dà atto di avere attentamente valutato il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori e di ritenerlo congruo e ragionevolmente ampio per poter correttamente ultimare i lavori oggetto dell'appalto, anche in relazione alle particolari condizioni della località, del traffico e delle circostanze in cui dovranno svolgersi i lavori stessi.

#### **ART. 18. ULTIMAZIONE LAVORI**

L'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà certificata nelle forme di cui nell'art. 12 del D.M. 49/2018.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni per i lavori di controllo, scoprimento e successivo ripristino delle opere completate. Qualora dalle visite di accertamento di ultimazione dei lavori risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.

Qualora dalle visite di accertamento di ultimazione dei lavori risultasse che i lavori risultano completati a meno di opere di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, si applicherà quanto previsto nell'art. 12 del D.M. 49/18.

Per nessuna ragione, neppure per controversie in sede giudiziale, l'Appaltatore potrà unilateralmente sospendere, totalmente o parzialmente, i lavori o anche solo ritardarne la loro esecuzione.

Richiamato l'art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021 (convertito in Legge 108/2021) si precisa che qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel progetto, sarà riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte".

Quando tutte le opere in appalto saranno completate, la Ditta ne darà avviso alla

Direzione Lavori. Questa a sua volta procederà ad accertare se i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di contratto e ne redigerà apposito Certificato di Ultimazione entro 30 (trenta) giorni dall'avviso. La redazione del Certificato di Ultimazione dell'opera non costituisce accettazione della medesima che avverrà previo esito favorevole dell'esercizio durante il periodo di garanzia.

Con riferimento all'art. 1662 Cod. Civ. si stabilisce che nel caso in cui per negligenza dell'Affidatario lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato delle opere di cui al presente Contratto ovvero nel caso sia accertata dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per l'esecuzione una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, od al rispetto delle condizioni di sicurezza ovvero nel caso che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Committente, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori stessi, il Committente ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Ente Appaltante addebiterà all'Impresa le maggiori spese eventualmente sostenute per lavori svolti da personale dell'Ente stesso o da Imprese esterne.

## **ART. 19. PENALI**

### **ART. 19.01. PENALI SULLA FINE LAVORI**

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori viene stabilita nella misura dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra indicato.

L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per l'Amministrazione Aggiudicatrice di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **ART. 20. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Affidatario, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Affidatario, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se

riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Affidatario non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese o forniture, se esso Affidatario non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione Aggiudicatrice il ritardo imputabile a dette Ditte, Imprese o fornitori.

I verbali per la disposizione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto n. 145 del 2000;
- f) le eventuali controversie tra Appaltatore e Fornitori, Subappaltatori, Affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **ART. 21. VARIANTI ALLE OPERE APPALTATE**

Qualora l'Amministrazione Aggiudicatrice, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse o ordinasse modifiche del contratto o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8 del D.P.R. 207/10.

La Direzione Lavori inoltre avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività senza che l'Affidatario possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare la programmazione di tali varianti alla Direzione Lavori, prima della loro esecuzione, pena la perdita da parte dell'Affidatario di ogni diritto al riconoscimento contabile della variazione stessa.

#### **ART. 22. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI**

Qualora si dovessero eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non dovesse risultare fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte usato per redigere il Progetto Esecutivo appaltato, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi tramite analisi utilizzando i prezzi elementari dei suddetti Elenchi Prezzi il tutto ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dall'art. 8 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

#### **ART. 23. DIFETTI DI COSTRUZIONE**

L'Assuntore dei lavori dovrà demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli



prescritti. Qualora egli non ottemperasse all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddeiti, addebitandoglieli.

Se la Direzione dei Lavori presupporrà che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Qualora fossero riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Assuntore dei lavori, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché, sia stato regolarmente chiesto, a tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente punto l'Assuntore dei lavori avrà diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

#### **ART. 24. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

I danni causati da forza maggiore saranno denunciati dall'Affidatario al D.L. entro 5 giorni dall'evento, avvertendo che denunce del danno dovranno essere sempre fatte per iscritto, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

L'Affidatario dovrà approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. Particolare attenzione dovrà avere l'Affidatario nell'eseguire le lavorazioni in prossimità e vicinanza dei corsi d'acqua, predisponendo tutte le opere di protezione necessarie ad evitare danni causati da acque fluenti, anche tenendo conto degli eventi meteorici stagionali. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali ed ordinarie precauzioni, l'Affidatario ne darà denuncia alla Direzione Lavori immediatamente o al massimo entro 5 giorni da quello dell'avvenimento. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà un apposito verbale.

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi.

## **CAPO II**

### **DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

#### **ART. 25. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.**

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.M. 49/2018.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole tipologie di lavorazioni indicate nell'art. 5 del presente documento, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

I materiali e componenti approvvigionati in cantiere e approvati dalla D.L. potranno essere compresi nei S.A.L. per il calcolo degli acconti per una quota non superiore al 50% del prezzo di contratto comprensivo della messa in opera.

L'impresa resta, però, sempre unica responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al nuovo impiego e la Direzione dei Lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso i materiali risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite, saranno desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che potrà controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo sarà determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni ed i rilevamenti saranno fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuterà di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procederà secondo le relative speciali disposizioni.

Il Direttore dei Lavori liquiderà l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in

base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto.

#### **ART. 26. ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E RATA DI SALDO**

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole tipologie di lavorazioni indicate nel presente documento, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

I materiali e componenti approvvigionati in cantiere e approvati dalla D.L. potranno essere compresi nei S.A.L. per il calcolo degli acconti per una quota non superiore al 50% del prezzo di contratto comprensivo della messa in opera. L'impresa resta, però, sempre unica responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al nuovo impiego e la Direzione dei Lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso i materiali risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

È prevista in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto d'appalto da corrispondere secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016. La richiesta di anticipazione deve essere corredata da una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradatamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Si applica il disposto dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I pagamenti dei lavori saranno effettuati a seguito dell'emissione di stati di avanzamento di importo non inferiore a **€ 100.000,00 (euro centomila/00)** al netto del ribasso e della ritenuta a garanzia dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con una variazione in più o in meno del 10% derivante da difficoltà di contabilizzazione. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 30 giorni dalla data di sua emissione, o 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, da parte della Stazione Appaltante, se successiva al certificato di pagamento, mediante emissione di ordinativo di pagamento con bonifico bancario a favore dell'Appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo.

**Il pagamento dell'ultima rata di acconto (relativa all'ultimazione dei lavori) compenserà fino al 95% dell'ammontare dei lavori eseguiti e verrà effettuata dopo l'ultimazione dei lavori.**

**Il saldo finale sarà vincolato all'avvenuta fornitura di assistenza a prove di tenuta e al collaudo ed alla consegna degli as-built, dei certificati e prove materiali da parte dell'Impresa relativi ai lavori svolti e liquidato dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice.** Sulle somme di cui sopra, saranno praticate le previste ritenute, fino all'accettazione dei collaudi, con le modalità di legge.

**Il pagamento della rata di saldo sarà disposto ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, e dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 previa presentazione, da parte dell'Impresa, della garanzia fideiussoria** pari all'importo della medesima maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del d.lgs. 50/2016, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità attestante la regolarità contributiva relativa all'appaltatore ed ai subappaltatori, e se dovuti può richiedere copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

#### **ART. 27. CONTO FINALE DEI LAVORI**

Il conto finale verrà redatto secondo le modalità e la tipologia degli atti, attraverso i quali il Direttore dei Lavori effettua l'attività di cui all'Art. 101, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) del D.M. 49/2018.

#### **ART. 28. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO**

Il ritardo nel pagamento delle rate di acconto determina la corresponsione degli interessi sull'importo dovuto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in

alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **ART. 29. REVISIONE DEI PREZZI**

Si applica l'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25. Al di fuori delle fattispecie previste dall'articolo sopra richiamato è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

#### **ART. 30. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni della Legge 136/2010 come modificato dal Decreto Legge n. 187 sulla Sicurezza del 12/11/2010 art. 6 e 7 e dalla Determinazione n. 8 del 18/11/2011 dell'Autorità per la Vigilanza LL.PP..

#### **ART. 31. OPERE IN ECONOMIA**

Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice richiedesse prestazioni in economia l'Affidatario dovrà provvedere con operai, mezzi d'opera e provviste.

Per le modifiche delle ore lavorative e qualifiche sono applicati i prezzi unitari per manodopera di cui al Bollettino della Commissione Regionale Prezzi, costituita presso il Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte, in vigore alla data di esecuzione delle opere.

Per le forniture di materiali, noleggio di attrezzature e trasporti si applicherà l'Elenco Prezzi edito dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, in vigore alla data di scadenza dell'offerta, assoggettato allo sconto di offerta dell'Appaltatore.

Le opere "in economia", se proposte dall'Affidatario, dovranno da questi essere richieste preventivamente alla D.L.

Tutte le opere in economia, anche quelle proposte dall'Affidatario, dovranno essere preventivamente ordinate per iscritto dalla D.L.; il mancato rispetto di tale condizione esclude automaticamente il riconoscimento di ogni credito in merito a favore dell'Affidatario.

Resta tassativamente convenuto che, se per difetto di cognizione fatta a tempo debito, le qualità o quantità di tali opere non fossero esattamente accertabili, l'Affidatario dovrà accettare la valutazione che ne verrà fatta dal Direttore dei Lavori.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento e

conformi a tutte le normative sulla sicurezza.

Saranno a carico dell'Affidatario la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Le liste degli operai prestatati in economia dovranno essere redatte giornalmente e viste dalla D.L.

## **CAPO III**

### **DEGLI ONERI A CARICO DEI CONTRAENTI**

#### **ART. 32. ONERI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

A carico della Amministrazione aggiudicatrice saranno:

- a) IVA;
- b) gli incarichi dei collaudi tecnico-amministrativo e strutturale, nonché l'onorario del Collaudatore;
- c) le eventuali richieste di allacciamento e fornitura definitiva presso gli Enti erogatori di servizi;
- d) gli oneri per l'eventuale spostamento di sottoservizi interferenti con i lavori.

#### **ART. 33. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'Affidatario, gli oneri generali derivanti dal rispetto della normativa vigente nonché delle prescrizioni dettate dal CGA, dal contratto e dal presente CSA e dai seguenti oneri, obblighi e responsabilità oltre a quelli a lui imposti per Legge o per Regolamento:

- 1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere.
- 2. Le spese di contratto che si dovessero rendere necessarie (bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme) e quanto altro richiamato dal Capitolato Speciale d'Appalto, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie eliografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni di Appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti; le spese di copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati; le eventuali spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo finale totale.
- 3. Le spese necessarie alla costituzione delle cauzioni, e per la loro reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, nonché le spese per fidejussioni, polizze assicurative ed altre garanzie prestate a qualunque titolo.

4. Le spese per la costituzione del domicilio nel Comune in cui si svolgono i lavori.
5. Le spese relative alla realizzazione ed al mantenimento della segnaletica stradale, nelle aree interessate dalla esecuzione dei lavori, oltre alle segnalazioni necessarie per disciplinare ed orientare il traffico sino all'interno dell'area in cui si deve eseguire l'intervento, evitando le interferenze con il traffico proprio di quell'area e del territorio circostante.
6. Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà in particolare attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla D.L. o dal Comando di Polizia Municipale; dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel regolamento emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e del nuovo codice della strada emanato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. e il Capitolato Speciale dei disegni stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP.
7. Le spese d'installazione, la manutenzione e l'alimentazione, per tutta la durata dei lavori, degli impianti di cantiere; per la fornitura di energia elettrica, acqua, ecc.. allacciamenti, posizionamenti dei quadri, derivazioni devono essere effettuati previo accordo sulle modalità con la Direzione dei lavori, e nel rispetto delle indicazioni e condizioni imposte dalla proprietà del sito. Si conviene espressamente che per l'eventuale interruzione di erogazione di energia elettrica o di variazione di tensione, non potranno essere motivate richieste di compensi aggiuntivi da parte dell'Affidatario, né ridurre la sua responsabilità circa l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Sarà altresì cura dell'Affidatario disdire le varie utenze elettriche alla consegna dell'opera, previo accordo con l'Amministrazione Aggiudicatrice. A carico dell'Affidatario sono eventuali allacciamenti, derivazioni ed esercizio fra punto di erogazione assegnato ed i vari luoghi di utilizzo, nonché i relativi consumi. Allacciamenti e derivazioni devono essere concordati con la Direzione dei Lavori.
8. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione dei cantieri attrezzati, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la eventuale protezione delle zone in cui si svilupperanno i lavori, con idonee barriere protettive secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e del piano di sicurezza, nonché la pulizia e la manutenzione dei cantieri, l'inghiaimento e la sistemazione delle loro strade in modo da rendere sicuri il



transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette a tutti i lavori.

9. La costruzione, nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
10. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami e di fornitura di acqua potabile.
11. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione aggiudicatrice che saranno consegnate all'Affidatario.
12. Le prestazioni di tutto l'occorrente per il mantenimento dello scolo delle acque dei tombini privati e pubblici, compresi i canali artificiali ad uso irrigazione o di forza motrice, per il sostegno delle condutture sotterranee di qualunque natura (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.), di cui dovrà essere assicurata la continuità di esercizio; per l'assistenza nel corso dei lavori di protezione dei sottoservizi con i quali interferiscono le condotte.
13. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati ai lati delle opere da eseguire.
14. La costruzione, il mantenimento e la rimozione finale di ponteggi, di passerelle, ponti ed opere provvisorie in genere per l'accesso a fabbricati, alle aree di cantiere, in quel numero e in quella località che di volta in volta saranno prescritti dalla direzione dei lavori, senza che l'Affidatario possa fare eccezioni, o chiedere compensi per tali opere o per maggior soggezione nel lavoro; ove necessario i ponti dovranno essere provvisti di solido e sicuro parapetto. In particolare l'Affidatario dovrà garantire, durante il corso di tutti i lavori, l'accesso pedonale e veicolare ai residenti ed ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza alle porte d'ingresso e passi carrai dei fabbricati e cortili a lato delle vie e piazze interessate dai lavori. Tutti gli oneri che l'Affidatario dovrà sopportare per quanto sopra specificato si intendono già compresi e compensati nel prezzo di appalto.
15. Le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati, in esse comprendendo canali, fossi di scarico, stazioni di

- pompaggio di acque piovane, di risalita o di qualsiasi provenienza.
16. L'allontanamento delle acque superficiali di origine meteorica o di infiltrazione.
  17. La fornitura, il mantenimento in efficienza, l'aggiornamento della cartellonistica, delle tabelle, delle eventuali segnalazioni luminose notturne e di quanti ulteriori servizi prescritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.
  18. Tutti i lavori occorrenti alla manutenzione dei cantieri.
  19. Le spese di trasporto, di stoccaggio e di sollevamento di materiali e mezzi d'opera.
  20. Le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari ai lavori.
  21. Tutti i lavori e gli oneri occorrenti per un corretto esercizio dei cantieri.
  22. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi ed alla predisposizione dei relativi elaborati grafici.
  23. Le spese occorrenti a prelevare campioni, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati allo scopo di effettuare verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Affidatario possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
  24. La spesa per la custodia dei materiali nei luoghi di lavoro, ritenendo esonerata l'Amministrazione aggiudicatrice da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
  25. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

26. L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, e qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica.
27. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature.
28. La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
29. Sono a carico esclusivo dell'Affidatario e compensati dal prezzo d'appalto tutti gli oneri che egli dovrà sopportare per la ricerca, la riparazione dei sottoservizi (condutture di energia elettrica, gas, telefoniche, ecc.) presenti nei luoghi interessati dai lavori anche se non specificatamente indicati nel progetto, per tutte le pratiche ed autorizzazioni necessarie allo spostamento o rifacimento dei sottoservizi stessi.
30. La effettuazione delle prospezioni per la individuazione e ricerca di eventuali trovanti o reperti archeologici lungo i tracciati dei sottoservizi e/o nelle aree di sedime di manufatti secondo le modalità ed indicazioni della Direzione dei Lavori.
31. L'obbligo a conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nella zona in cui si svolgono i lavori dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Amministrazione aggiudicatrice dovesse sopportare sotto tale rapporto.
32. Gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con l'esecuzione dei lavori e di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate. Infine, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come, ISPESL, ASL, ENEL, ecc.), occorrenti per la installazione ed il funzionamento delle opere, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di affiancare o sostituire in toto l'Affidatario nei rapporti con gli Enti, le Amministrazioni, ecc. per l'ottenimento di visti, autorizzazioni ecc.: in ogni caso all'Affidatario competerà

l'obbligo della predisposizione del materiale idoneo a supportare le pratiche di autorizzazione. L'ottenimento dei suddetti documenti, attestanti il corretto e legale utilizzo delle opere e/o parte di esse, è condizione essenziale per la redazione del certificato di collaudo totale, ovvero di collaudazione intermedia parziale nel caso di presa in consegna anticipata, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, di parte dell'opera, salvo rinuncia dell'Amministrazione aggiudicatrice stessa. Pertanto ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Affidatario verso l'Amministrazione aggiudicatrice. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Affidatario, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto.

33. L'Appaltatore, poiché assume con l'Appalto in forma completa ed esclusiva l'onere e la responsabilità del conseguimento delle suddette approvazioni finali, formula l'offerta nella consapevolezza di dover realizzare il progetto con tutti gli eventuali aggiornamenti necessari a tali fini, concordati con gli organi competenti, prevedendone l'incidenza sul prezzo e sui tempi di esecuzione dei lavori. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorità competenti che, sebbene giudicati da queste necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati, non potessero tuttavia essere previsti dall'Affidatario in sede di offerta, né attraverso la consultazione di norme, leggi, prescrizioni, né attraverso la preventiva consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorità.
34. L'Affidatario dovrà adottare le misure e cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nell'osservanza in particolare di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutte le disposizioni di legge previste in materia di igiene, prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, anche ove venissero successivamente emesse. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Affidatario restandone sollevata l'Amministrazione aggiudicatrice, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
35. La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la

sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'ottavo comma, dell'articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 entro 15 gg. dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l'Affidatario redigerà a propria cura e onere e consegnerà al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza contenente tutti gli aspetti di dettaglio per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

36. Gli oneri per l'eventuale elaborazione di integrazioni dei Piani di Sicurezza e Coordinamento per le attività di coordinamento delle Imprese subappaltatrici, nonché l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Affidatario, di eventuali Imprese subappaltatrici e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione Aggiudicatrice.
37. Gli oneri connessi all'attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovesse ordinare a fronte della mancata o non corretta applicazione di quanto contenuto nel Piano Operativo di Sicurezza.
38. Gli oneri per l'integrazione tra quanto contenuto nel Piano Operativo di Sicurezza e quanto contenuto nei propri documenti aziendali della sicurezza, redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti previsti per legge in tema di formazione ed informazione del proprio personale dipendente e dei lavoratori autonomi.
39. Gli oneri per la partecipazione dei propri responsabili e dei propri ausiliari a riunioni inerenti la sicurezza sia nel periodo di realizzazione delle opere sia in quello di esercizio (periodo di manutenzione incluso nel presente appalto).
40. L'Affidatario dovrà assicurarsi che ogni attrezzatura, apparecchiatura e/o parte di essa utilizzata in cantiere, in relazione alle opere appaltate sia conforme alle vigenti norme e regolamenti in materia di sicurezza.
41. L'Affidatario dovrà provvedere alla esecuzione di tutte le opere di difesa con sbarramenti e segnalazioni da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con segnalazioni regolamentari diurne e notturne in corrispondenza delle aree

interessate dai lavori appaltati. Nei casi di urgenza l'Affidatario dovrà prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, dei propri ausiliari e di terzi presenti in cantiere, anche se dipendenti da imprese subappaltatrici. Di ciò l'Affidatario dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori per ogni conseguente effetto. Tale comunicazione non solleva in ogni caso l'Affidatario dalle sue precise responsabilità per ogni danno che potesse verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori in conseguenza del mancato rispetto delle sue obbligazioni.

42. Gli oneri per adempimenti progettuali; ovvero, le verifiche del progetto in termini di rispondenza alla normativa di eseguibilità, di funzionalità, di congruenza fisica e funzionale di materiali e componenti fra loro e verso l'utenza, l'eventuale ulteriore sviluppo dei calcoli di progetto e dei dettagli necessari all'esecuzione dell'opera, con riferimento particolare alle eventuali revisioni progettuali conseguenti alla esecuzione di saggi esplorativi ed alla esatta ubicazione plano-altimetrica delle infrastrutture e dei sottoservizi esistenti, ai calcoli statici ed ai disegni costruttivi delle opere in c.a., alle indagini geotecniche, ai progetti esecutivi di dettaglio di particolari costruttivi e di opere d'arte, alle verifiche di sicurezza delle tubazioni, nonché la redazione di tutti gli elaborati "costruttivi", grafici e di calcolo, di "cantierizzazione".
43. Gli oneri per la conservazione e tenuta del giornale/manuale dei lavori. L'Affidatario dovrà provvedere a fornire settimanalmente alla D.L. un rapporto scritto con i dati necessari alla compilazione del giornale di lavori (redatto a cura del D.L.): condizioni meteorologiche; nominativi e qualifiche delle maestranze, nonché dei mezzi d'opera giornalmente impiegati; lavorazioni compiute ed in corso nella settimana. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Affidatario all'obbligo suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
44. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori.
45. L'obbligo di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata, la contabilità dei lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione Lavori.
46. Provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto

previsto dall'Articolo 18, sesto comma, Legge 19 marzo 1990, n. 55.

47. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
48. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione aggiudicatrice.
49. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
50. L'espletamento di tutte le pratiche e l'assunzione di tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto e l'esercizio dei cantieri stessi, per cave di prestito, e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori; la definizione di tutte le controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati, esonerando in tal modo il Committente da qualsiasi responsabilità.
51. Saranno a carico esclusivo dell'Affidatario tutti gli oneri e costi necessari allo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta compresi quelli da pagarsi all'Ente proprietario o gestore dell'impianto di smaltimento.
52. Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone durante lo svolgimento dei lavori. Dei danni cagionati risponde direttamente ed esclusivamente l'Affidatario, restando libere ed indenni l'Amministrazione aggiudicatrice ed il suo personale.
53. La pulizia quotidiana delle aree delle opere in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
54. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla

quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione aggiudicatrice intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione aggiudicatrice, l'Affidatario non potrà pretendere compensi di sorta.

55. L'Affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Affidatario.
56. L'Affidatario dovrà consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione dei lavori, senza che l'Affidatario abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Affidatario dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
57. L'onere per la manutenzione di tutte le opere eseguite sino al loro collaudo; l'Affidatario risponderà direttamente e in ogni caso, tanto verso l'Amministrazione aggiudicatrice, quanto verso gli operai e i terzi di tutti i danni alle persone o alle cose in dipendenza dei lavori.
58. L'onere, per fornire, al termine dei lavori, un rilievo dettagliato e preciso delle opere realizzate, fornendo planimetrie, profili, disegni di particolari costruttivi e tutto quanto necessario per fornire all'Amministrazione aggiudicatrice la precisa rappresentazione delle opere eseguite. Di tutti questi elaborati dovrà essere consegnata alla D.L. una copia su carta, una copia riproducibile ed una su



supporto magnetico.

59. Cantierizzazione del progetto ed elaborati del "come costruito". "Come costruito" inteso quale prodotto derivato dalla cantierizzazione del progetto: l'aggiornamento di tutti i disegni (planoaltimetrici, di strutture ed impianti) e documenti (calcoli, monografie, ecc.) del progetto esecutivo, da eseguire preventivamente all'esecuzione dei lavori e da aggiornare progressivamente nel corso degli stessi, per dotare l'Amministrazione aggiudicatrice della documentazione completa e dettagliata di quanto effettivamente realizzato. Di tali elaborati, unitamente alla produzione delle ispezioni televisive se necessarie per il caso, dovrà essere consegnata ufficialmente almeno una copia su carta ed una su supporto elettronico riproducibile secondo i parametri dell'Ente Appaltante.

"Come costruito" inteso quale aggiornamento del progetto contrattuale per tenere conto delle eventuali varianti intervenute in corso d'opera. Compreso nei prezzi di appalto e quindi anche in quelli unitari, destinati ad essere utilizzati in occasione di eventuali varianti in corso d'opera, è anche l'onere degli sviluppi costruttivi delle suddette varianti. Pertanto l'Affidatario dovrà fornire i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura oltre al benessere ed ai certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.

60. Gli oneri comunque connessi alle operazioni di collaudo statico delle opere strutturali ai sensi dell'art. 7 della L. 5/11/1971 n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dalla D.L. per pesi, attrezzature di carico, apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo finale. Il collaudo statico sarà affidato, a propria cura e spese, dall'Amministrazione aggiudicatrice ad un Professionista di propria fiducia.
61. L'onere di provvedere alla redazione del Piano dettagliato di Manutenzione di tutte le opere fornite. Il Piano, almeno sette giorni prima del termine per l'ultimazione dei lavori, dovrà essere sottoposto, per l'approvazione, alla D.L..
62. Gli oneri di ripristino di strade ed altri manufatti esterni alle aree di cantiere danneggiati in occasione dei lavori, le spese per lo sgombero, la pulizia ed il ripristino delle aree di cantiere, che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-opera, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto

occorrente per le operazioni di collaudo finale totale, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Affidatario provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a ripristinare le aree così come gli erano state consegnate, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L'Affidatario provvederà altresì a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica. Nel caso in cui l'Affidatario non dovesse ottemperare a quanto sopra, il Direttore dei lavori inviterà per iscritto l'Affidatario a provvedervi e, in difetto, dopo 8 giorni da tale invito, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario e l'Amministrazione aggiudicatrice potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Affidatario stesso. Il Direttore dei Lavori potrà richiedere all'Affidatario, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi.

63. A parte quanto sopra e, altrove, nel Capitolato e nei documenti contrattuali indicato esplicitamente a carico dell'Affidatario, tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dell'Appalto devono intendersi, comunque, assegnati all'Affidatario, se non diversamente indicato. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Affidatario che si fa nei documenti contrattuali non va intesa cioè come è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per consentire l'espletamento degli obblighi contrattuali, essi sono a carico completo dell'Affidatario.
64. Richiedere i permessi per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, al di fuori delle aree di cantiere, fermo restando che l'Affidatario, rimane esente dal pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico.

#### **ART. 34. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

L'Affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori ; l'impiego di lavoratori

stranieri con permesso di soggiorno irregolare o scaduto è un reato punito dalla legislazione vigente anche in relazione al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. recante la *"disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29/9/2000, n. 300"*.

È altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30 e dall'art. 105 cc. 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016.

L'Affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dagli artt. 18 e 26, del D.lgs. 81/2008 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro come anche previsto dall'art. 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito con Legge 248 del 04/08/2006.

L'Affidatario è responsabile, in rapporto all'Amministrazione aggiudicatrice, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Affidatario dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione aggiudicatrice.

In caso di inadempimento, da parte dell'Affidatario o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dall'Amministrazione aggiudicatrice, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa:

- a. procederà ad una adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Affidatario per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate al pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi e Cassa Edile;
- b. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Affidatario, l'appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

La società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

#### **ART. 35. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE**

L'Affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza.

L'Affidatario depositerà presso la Amministrazione aggiudicatrice entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera a);
- c) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008;
- d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'Affidatario dovrà fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 2° comma, ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art. 105, comma 17 del citato D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il proprio piano di sicurezza e di coordinamento, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

L'Appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Affidatario, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'Affidatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **ART. 36. CARTELLI ALL'ESTERNO DEI CANTIERI**

L'Affidatario avrà l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, nei luoghi indicati dalla D.L., due cartelli aventi dimensioni: larghezza almeno 1,50 m, altezza almeno 2,00 m.

Essi dovranno avere le caratteristiche e dovranno riportare le indicazioni previste dalla Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL.

Sui cartelli dovranno essere, comunque, indicati: l'Amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice dei lavori, l'importo complessivo dei lavori, la data di consegna dei lavori, la durata contrattuale degli stessi e la conseguente data di ultimazione, i nominativi del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza in fase di progetto, del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del Responsabile del Procedimento, del Direttore Tecnico di cantiere ed i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

#### **ART. 37. RESPONSABILITÀ TECNICHE DI RISULTATO**

È a carico dell'Appaltatore l'onere di provvedere a sue cure e spese alla verifica generale della progettazione, alla progettazione costruttiva di cantiere ed al controllo della congruenza normativa e funzionale di tutte le opere.

L'Appaltatore assume quindi, con la presentazione dell'offerta e l'affidamento dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere affidategli, restando nei confronti del Committente responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati.

L'Appaltatore è tenuto a presentare denuncia di esecuzione dei lavori sulla base del progetto delle opere in argomento agli Uffici Competenti e segnatamente ai sensi della Legge 1086/71 e della Legge 64/74.

## **CAPO IV**

### **DEI CONTROLLI E DELLE MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

#### **ART. 38. CONTROLLI E VERIFICHE, CONSERVAZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE, COLLAUDI, GARANZIE**

Durante il corso dei lavori la Amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determineranno l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Amministrazione appaltante.

L'Affidatario dovrà provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Le operazioni di collaudo si svolgeranno secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017 e dall'art. 219 del D.P.R. 207/10 in quanto non abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Gli oneri delle operazioni di collaudo sono a carico dell'Appaltatore.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Affidatario risponde per le difformità e i vizi dell'opera, per quanto riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione aggiudicatrice prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo potrà essere sostituito da

quello di regolare esecuzione da emettersi così come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/10 in quanto non abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Direttore Lavori a seguito dell’ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui ai sensi dell’art. 12 del D.M. 49/2018.

Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori, avrà carattere provvisorio e dovrà essere approvato dall’Amministrazione aggiudicatrice; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione aggiudicatrice prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

È facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice procedere, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010 in quanto non abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla presa di consegna anticipata anche parziale delle opere ultimate. Tale consegna, da intendersi provvisoria se antecedente all’approvazione del collaudo, verrà effettuata con verbale, redatto in contraddittorio, circa l’idoneità dei manufatti e delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici.

Con la firma del verbale di consegna l’Amministrazione aggiudicatrice verrà automaticamente immessa nel possesso dei manufatti e degli impianti consegnati.

Al riguardo l’Affidatario dovrà fornire all’Amministrazione aggiudicatrice le planimetrie e i profili dalle opere realizzate, così come queste sono state eseguite, i disegni e gli schemi di tutti gli impianti nonché la documentazione di approvazione ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto, con le relative norme d’uso e manutenzione.

In caso di utilizzazione delle opere da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice subito dopo la presa in consegna provvisoria, spetterà all’Amministrazione aggiudicatrice stessa provvedere a propria cura e spese all’esercizio delle stesse, fermo restando l’obbligo dell’Affidatario alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l’ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo.

Ove l’Amministrazione aggiudicatrice non ritenesse di dover esercitare tale facoltà, l’Affidatario dovrà mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza fino alla consegna definitiva.

L’Affidatario oltre alla responsabilità e garanzia sulla base delle vigenti norme, assume la garanzia dell’esecuzione dell’opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera, sino alla data della consegna

definitiva.

Pertanto, se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Affidatario dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.

L'Affidatario è tenuto, inoltre, a garantire l'eventuale l'attecchimento delle piante, siano esse arboree che arbustive, sino a 365 giorni dalla loro messa a dimora o semina. In aggiunta a quanto sopra, e per sei mesi dall'ultimazione dei lavori, l'Affidatario sarà tenuto a riparare gratuitamente, lungo le strade che siano state interessate dai lavori stessi, ogni guasto che, a giudizio della Direzione Lavori, dipenda dalle opere che egli ha eseguito.

### **ART. 39. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali riserve dovranno essere presentate in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall'articolo 205, dai commi 2 a 6, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017. Qualora l'accordo bonario venisse rigettato da parte dell'Affidatario o qualora fosse trascorso inutilmente il termine di cui ai cc. 6 e 6-bis del succitato art. 205 si adirà al giudice ordinario.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 208 cc. 1-3 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal "Decreto correttivo" D.Lgs. 56/2017. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui sopra, saranno attribuite alla competenza del Foro dove è stato stipulato il contratto.



# **INDICE**

CAPO I.....	3
DELL'APPALTO E DELL'APPALTATORE.....	3
PREMESSA.....	3
ABBREVIAZIONI .....	3
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 2. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 3. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	5
ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO .....	6
ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE .....	9
ART. 6. CONOSCENZA PREVENTIVA DELLE CONDIZIONI DI GARA .....	10
ART. 7. MODALITÀ DI APPALTO.....	12
ART. 8. STIPULA ED ESECUTORIETÀ DEL CONTRATTO .....	13
ART. 9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	13
ART. 9.01. CAUZIONE .....	13
ART. 9.02. GARANZIA FIDEJUSSORIA .....	14
ART. 9.03. POLIZZE ASSICURATIVE .....	14
ART. 10. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE .....	15
ART. 11. INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO .....	15
ART. 12. SUBAPPALTO .....	16
ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 14. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI. ....	17
ART. 15. CONSEGNA DEI LAVORI.....	17
ART. 16. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA DI ESECUZIONE .....	19
ART. 17. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	19
ART. 18. ULTIMAZIONE LAVORI .....	20
ART. 19. PENALI .....	21
ART. 19.01. PENALI SULLA FINE LAVORI.....	21
ART. 20. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE.....	21
ART. 21. VARIANTI ALLE OPERE APPALTATE .....	23
ART. 22. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI .....	23
ART. 23. DIFETTI DI COSTRUZIONE .....	23
ART. 24. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE .....	24
CAPO II.....	25
DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI .....	25

ART. 25.	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	25
ART. 26.	ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E RATA DI SALDO .....	26
ART. 27.	CONTO FINALE DEI LAVORI .....	27
ART. 28.	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO .....	27
ART. 29.	REVISIONE DEI PREZZI .....	28
ART. 30.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ....	28
ART. 31.	OPERE IN ECONOMIA .....	28
CAPO III.....		30
DEGLI ONERI A CARICO DEI CONTRAENTI .....		30
ART. 32.	ONERI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....	30
ART. 33.	ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AFFIDATARIO.....	30
ART. 34.	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA .....	41
ART. 35.	SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE .....	43
ART. 36.	CARTELLI ALL'ESTERNO DEI CANTIERI .....	44
ART. 37.	RESPONSABILITÀ TECNICHE DI RISULTATO .....	44
CAPO IV .....		45
DEI CONTROLLI E DELLE MODALITÀ DI SOLUZIONE .....		45
DELLE CONTROVERSIE .....		45
ART. 38.	CONTROLLI E VERIFICHE, CONSERVAZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE, COLLAUDI, GARANZIE .....	45
ART. 39.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	47
INDICE.....		48